

STATUTO

ALTREMANI IMPRESA SOCIALE SRL

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FORLIMPOPOLI FO VIA A. BALDINI
4/A

Numero REA: FO - 428367

Codice fiscale: 04634880407

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-12-2024 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO	
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SOCI	
<u>Articolo 1 - Denominazione e assenza dello scopo di lucro</u>	
1. È costituita una Società a responsabilità limitata denominata "ALTREMANI IMPRESA SOCIALE SRL".	
2. La società, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, non ha scopo di lucro.	
<u>Articolo 2 - Sede</u>	
1. La Società ha sede nel Comune di Forlimpopoli all'indirizzo fissato dall'Assemblea dei Soci.	
2. Dall'Organo Amministrativo potranno essere istituite o sopprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, succursali, agenzie, stabilimenti, depositi, magazzini, negozi, laboratori e rappresentanze in Italia e dall'estero.	
3. È di competenza dell'Assemblea dei Soci l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie della Società ed il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopraindicato.	
<u>Articolo 3 - Durata</u>	
La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.	
<u>Articolo 4 - Domicilio dei Soci</u>	
1. Per i rapporti con la Società e con gli altri soci, ciascun Socio elegge domicilio presso l'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.	
2. L'eventuale variazione di tale indirizzo deve essere comunicata dal Socio interessato al Registro delle Imprese.	
3. I Soci che ne siano in possesso potranno comunicare alla Società anche il loro numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica ovvero posta elettronica certificata.	
OGGETTO	
<u>Articolo 5 - Oggetto e utilità sociale dell'attività</u>	
1. La Società esercita in via stabile e principale, così come esplicitato dall'art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 112/2017, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati alla sua attività, le seguenti attività di interesse generale:	
a) l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di persone in esecuzione penale interna o di persone in esecuzione penale esterna e/o ex detenuti, o disabili/svantaggiati/fragili in genere che si estrinseca attraverso l'esecuzione di lavori di carpenteria, assemblaggio generico e cartotecnico e montaggio di componenti, falegnameria, saldatura, produzione carta da riciclo, e quant'altro da eseguirsi all'interno della Casa Circondariale di Forlì e/o all'ester-	

Allegato "B"
al n. 31511
di raccolta

no e ciò al fine di fornire alle persone un'opportunità di lavoro stabile e duraturo, recuperabile nella vita successiva al compimento del periodo detentivo. In questo modo la Società contribuisce alla sicurezza sociale del territorio, favorendo la rieducazione alla legalità e alle regole della società civile dei detenuti;

b) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione cultura e della pratica del volontariato con particolare riferimento all'esecuzione penale interna ed esterna;

c) l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative volte al rispetto della legalità;

d) la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, finalizzate a diffondere la cultura della legalità e della tolleranza, nonché salvaguardare i giovani dal pericolo di esperienze dirette di esecuzione penale;

e) la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. La Società potrà altresì compiere, in via secondaria e subordinata a quanto stabilito nel comma precedente, tutte le operazioni commerciali, industriali, conto terziste, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie o utili dall'Organo Amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale, di cui al comma precedente.

3. La società potrà svolgere le attività di cui sopra anche in collaborazione con altre imprese sociali, Enti del Terzo Settore, Enti pubblici ed altre organizzazioni, nei limiti e con le modalità di cui all'art.4 del D. Lgs. n. 112/2017.

4. La Società potrà svolgere attività diverse da quelle sopraelencate in quanto accessorie e ad esse connesse.

5. La Società intende beneficiare di tutte le agevolazioni, provvidenze e benefici per le imprese sociali.

6. La Società potrà partecipare a gare di appalto indette da Enti Pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I. o A.T.S., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto, potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della finalità mutualistica.

7. La Società potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre Società che siano funzionali al raggiungimento degli scopi sociali a scopo di stabile investimento e non di collocamento.

Articolo 6 - Prestiti da soci e intragruppo

È espressamente prevista la facoltà della Società di ricevere prestiti e finanziamenti infruttiferi da propri Soci, come pure da società loro controllanti, controllate o collegate o controllate da una loro stessa controllante, ai termini e alle condizioni consentite dalle disposizioni normative applicabili per le imprese costituite in forma di Società a responsabilità limitata e che siano dichiarate impresa sociale. La Società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti. Resta peraltro inteso che la concessione di tali modalità di finanziamento da parte dei soci è libera. I finanziamenti si considerano sempre improduttivi di interessi, a meno che il titolo non ne preveda espressamente l'obbligo di corresponsione ed il relativo tasso, nell'osservanza dei limiti previsti dall'art.3 del D. Lgs. n. 112/2017.

CAPITALE - CONFERIMENTI - PARTECIPAZIONI

Articolo 7 - Capitale sociale e soci

1. Il capitale sociale è di Euro 24.000,00 (ventiquattromila virgola zero zero).

2. Le imprese private con finalità lucrative potranno detenere quote della società, ma nessuna di esse potrà detenere quote in misura tale da consentire il controllo della Società ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

In ogni caso, nessuna impresa privata con finalità lucrative potrà essere titolare di una quota superiore al 10% (dieci per cento) del capitale sociale.

3. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

a) per le persone fisiche l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza, data di nascita e cittadinanza;

b) per le persone giuridiche, le Società di persone e altri enti associativi l'indicazione della denominazione sociale, sede legale, codice fiscale nonché la documentazione attestante i poteri di chi richiede l'ammissione;

c) l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere, nei limiti sopra indicati;

d) l'indicazione delle motivazioni sociali che inducono a richiedere l'ingresso nella società.

4. L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza di quanto precede, propone almeno una volta all'anno all'Assemblea dei Soci di deliberare:

a) sull'ammissione dei richiedenti, un aumento di capitale sociale a tale fine, con esclusione del diritto d'opzione necessario a consentire l'ingresso dei nuovi soci;

b) di determinare l'ammontare delle quote che potranno essere sottoscritte dai nuovi soci e l'eventuale sovrapprezzo

da richiedere agli stessi;

5. L'Organo Amministrativo comunicherà tempestivamente ai richiedenti l'esito della votazione incluso l'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea. Qualora l'Assemblea dei Soci abbia deliberato positivamente, il richiedente avrà 15 giorni di tempo dalla comunicazione dell'Organo Amministrativo per confermare la propria volontà di sottoscrizione.

6. In caso di conferma da parte dei richiedenti, l'Organo Amministrativo procederà tempestivamente alla comunicazione dell'ingresso del nuovo socio e agli adempimenti per l'aumento di capitale.

7. I Soci, entrando nella Società con qualsiasi ammontare partecipativo, dichiarano di non avere patti parasociali o accordi societari di qualunque natura con altri soci e qualsiasi fatto di questo tipo fin dal principio deve considerarsi disconosciuto dai soci e, comunque, non sarà in nessun caso opponibile alla Società.

Articolo 8 - Conferimenti

1. Il capitale sociale può essere liberato con conferimenti eseguiti in denaro ovvero con apporti in natura di crediti e beni.

2. Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di un polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società; in tal caso, la polizza o la fidejussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la Società.

Articolo 9 - Trasferimento di partecipazioni

Le partecipazioni sociali sono trasferibili per atto fra vivi previo gradimento da parte dell'assemblea dei soci qualora l'acquirente sia soggetto estraneo alla compagine sociale. Se l'acquirente partecipa già alla compagine sociale opera soltanto il diritto di prelazione, salvi i limiti di possesso delle partecipazioni stabiliti per le imprese private con finalità lucrative nell'art. 7.2.

Il socio che intenda trasferire la sua partecipazione deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante qualunque mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, indicando il nome dell'acquirente, il prezzo di cessione e le modalità di verifica del possesso in capo all'aspirante socio, dei requisiti di cui al precedente art. 7.3.

L'organo amministrativo provvederà a convocare l'assemblea che deve deliberare, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 51% del capitale sociale, sul gradimento entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire in tutto o in parte la partecipazione, l'assemblea dovrà indicarne, entro il termine sopra indicato, altro gradito con la medesima maggioranza di cui sopra, disponibile ad acquistare la partecipazione a parità di prezzo e condizioni.

In caso di mancata comunicazione del gradimento, o di mancata indicazione di un terzo disponibile ad acquistare la partecipazione a parità di prezzo e condizioni, e di mancato esercizio del diritto di prelazione di seguito disciplinato entro il termine sopra indicato, il socio cedente avrà diritto di recesso.

Per trasferimento si intende anche l'alienazione a titolo di permuta ed il conferimento in società.

In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il cedente dovrà indicare espressamente un prezzo di cessione, anche ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione; in mancanza di tale indicazione il trasferimento potrà avvenire ad un prezzo determinato in conformità a quanto previsto nell'art.2473 c.c.. Contestualmente alla convocazione dei soci e degli aventi diritto per l'espressione del gradimento, l'organo amministrativo deve dare comunicazione a tutti i soci delle condizioni di cessione al fine di consentire l'eventuale esercizio del diritto di prelazione.

Entro il termine per la manifestazione del gradimento tutti i soci possono esercitare il diritto di prelazione con qualsiasi mezzo assicurino la prova dell'avvenuto ricevimento spedito all'organo amministrativo. L'organo amministrativo ne dovrà dare comunicazione al socio cedente entro il termine previsto per la manifestazione del gradimento, con qualsiasi mezzo assicurino la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il diritto di prelazione si esercita per il medesimo diritto e sull'intera partecipazione o parte di partecipazione che il socio intende cedere, a parità di prezzo e di condizioni, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 7.2.

Se più soci esercitano il diritto di prelazione, gli stessi potranno rendersi acquirenti della partecipazione offerta in vendita in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 7.2. In caso di concessione del gradimento e di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci, la cessione da parte del socio cedente dovrà avvenire entro due mesi dalla scadenza del termine per l'esercizio della prelazione, decorsi i quali senza che la cessione sia avvenuta sarà necessario procedere ad una nuova denunziatio.

In caso di violazione delle modalità previste nel presente articolo per la cessione delle partecipazioni, l'atto di trasferimento sarà considerato inefficace verso la società.

2. Le limitazioni al trasferimento delle quote previste

da questo articolo, non sono applicabili quando il cessionario, ex articolo 2359 del codice civile, è società controllante del soggetto cedente o società controllata e/o collegata a quest'ultimo, ovvero controllata dalla medesima controllante, essendo peraltro inteso che la società cessionaria sarà tenuta a ritrasferire alla cedente la partecipazione nel caso in cui entro 60 mesi dalla cessione venga meno il rapporto tra società cedente e società cessionaria che ha originato la disapplicazione delle limitazioni al trasferimento di cui al primo comma.

RECESSO

Articolo 10 - Recesso

1. I Soci hanno diritto di recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge e quando venga meno per la Società lo status di Impresa Sociale.
2. Il diritto di recesso è esercitato dai Soci che non hanno consentito alle deliberazioni che lo determinano e deve essere esercitato per l'intera quota posseduta.
3. Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata a.r. o avviso di posta elettronica certificata da inviarsi entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.
4. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.
5. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società.
6. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione al Registro delle Imprese.
7. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 giorni, la Società revoca la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

Articolo 11 - Liquidazione delle partecipazioni del socio receduto

1. In ragione del particolare status di Impresa Sociale, il rimborso al socio che esercita il recesso non potrà mai eccedere il valore nominale della quota sociale, tenuto conto delle perdite che intacchino eventualmente il capitale sociale.
2. Il rimborso potrà avvenire anche con la modalità dell'acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 12 - Organo Amministrativo

1. La Società può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 13 (tredici) membri secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.
 2. Gli amministratori sono scelti fra i soci.
 3. Non possono essere nominati componenti dell'organo amministrativo e se nominati decadono dall'ufficio:
 - coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - coloro che abbiamo rivestito nei cinque anni precedenti il ruolo di amministratore presso società che siano state dichiarate fallite;
 - coloro che abbiamo procedimenti in corso o carichi pendenti per reati finanziari o contro il patrimonio;Possono essere nominati amministratori:
 - coloro che abbiano comprovata esperienza nella gestione amministrativa di società o enti;
 - iscritti agli Albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili, dei consulenti del lavoro;
 - professori universitari associati e ordinari che insegnano discipline giuridiche o economiche.
 4. Qualora i requisiti richiesti per la carica di amministratore dovessero venire a mancare, questi si obbliga a comunicarlo senza indugio all'Organo Amministrativo ovvero all'Assemblea dei Soci.
 5. L'Assemblea può nominare, anche al di fuori del Consiglio di Amministrazione, un Presidente Onorario, individuandolo tra le persone che si sono particolarmente distinte per l'impegno assunto ed i risultati ottenuti in favore della Società nonché per i meriti guadagnati nel corso della propria carriera professionale. Il Presidente Onorario è invitato e può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee dei soci a scopo consultivo e senza diritto di voto.
 6. L'Assemblea può nominare, anche al di fuori del Consiglio di Amministrazione, massimo tre Invitati Permanenti, individuando persone la cui esperienza o il cui ruolo può essere funzionale e arricchente per i risultati che la Società intende raggiungere. Gli Invitati Permanenti possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee dei soci a scopo consultivo e senza diritto di voto. Gli Invitati Permanenti, ove nominati, non sono sottoposti a rinnovo della carica che cessa solo per impedimenti sopravvenuti o per decisione dell'Assemblea dei soci.
- Articolo 13 - Durata della carica, revoca, cessazione
1. All'Assemblea dei Soci viene riservato il diritto di determinare la durata in carica dell'Organo Amministrativo.
 2. Gli amministratori sono rieleggibili.
 3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o

più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

4. Tuttavia se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. I consiglieri così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 14 - Cariche sociali

1. Qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di assemblea di nomina, il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dal consiglio stesso, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7, comma secondo, del D.Lgs. n. 112/2017.

2. Il consiglio può nominare un vice Presidente come pure uno o più amministratori delegati.

3. Il consiglio può nominare un segretario, permanente o della riunione, scelto anche al di fuori dei suoi membri.

Articolo 15 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione e decisioni degli amministratori

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, in Italia, ogni volta che ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da uno o più dei suoi membri.

2. La convocazione è fatta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice Presidente o da qualsiasi Amministratore Delegato o, se essi non siano nominati, da altro Amministratore, con avviso scritto inviato a ciascun Amministratore e a ciascun Sindaco effettivo ovvero al Sindaco unico almeno 3 giorni liberi prima dell'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno 2 giorni liberi prima.

3. L'avviso scritto può essere inviato per lettera raccomandata (per posta o a mano) o per telefax o per posta elettronica anche certificata o con altra modalità che dia certezza di ricezione.

4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice Presidente o dall'Amministratore Delegato che ne fa le veci, se nominati, ovvero, in mancanza, da altro Amministratore designato dai membri del consiglio presenti.

5. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire simultaneamente alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare i documenti in tempo reale. Verificati questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e il segretario della riunione, onde consentire la redazione del relativo verbale.

6. Anche in mancanza di regolare convocazione, sono valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione qualora vi partecipino tutti i consiglieri e, se nominati, tutti i sindaci.

7. In alternativa al metodo collegiale sopra esposto le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate tramite consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

8. La scelta sul metodo da utilizzarsi verrà effettuata di volta in volta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

9. Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- a. l'argomento oggetto della decisione;
- b. il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- c. l'indicazione degli Amministratori consenzienti;
- d. l'indicazione degli Amministratori contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- e. la sottoscrizione di tutti gli Amministratori, sia consenzienti che contrari e astenuti.

10. Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli amministratori.

11. La mancanza di dichiarazione degli amministratori entro il termine fissato di volta in volta e non inferiore a giorni due equivale a voto contrario. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

12. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese col voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

13. Le decisioni degli Amministratori, adottate a sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

Articolo 16 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Le deliberazioni del consiglio sono validamente adottate con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti.

2. Le deliberazioni del consiglio risultano dal verbale riportato nell'apposito libro e sottoscritto dal Presidente della riunione e dal segretario.

Articolo 17 - Poteri dell'Organo Amministrativo

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, e può compiere tutti gli atti, an-

che di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quelli riservati all'assemblea dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 18 - Deleghe di poteri

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti consentiti dalla legge, può delegare proprie attribuzioni al Presidente, al vice Presidente, e/o allo o agli Amministratori Delegati, se nominati, nonché ad altri Amministratori, e può anche nominare un comitato esecutivo, ad esso delegando attribuzioni e poteri suoi propri.

Articolo 19 - Direttori e procuratori

L'Organo Amministrativo può nominare e conferire poteri a direttori (segretario), come pure può nominare procuratori e mandatarî in genere per determinati atti o categorie di atti, e conferire loro poteri.

Articolo 20 - Rappresentanza e firma sociale

1. La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, agli Amministratori Delegati ovvero all'Amministratore Unico.

2. Il legale rappresentante ha i poteri per l'attuazione delle delibere del consiglio, nonché la facoltà di agire e resistere in ogni tipo e fase di giudizio, anche avanti alle magistrature amministrative e superiori, come pure in ogni tipo di procedura arbitrale, e di nominare arbitri e avvocati e procuratori alle liti.

Articolo 21 - Compenso agli amministratori

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso deliberato in Assemblea, mentre non spetta alcun rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, salvo deliberata caso per caso dell'Organo Amministrativo.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 22 - Collegio sindacale o Sindaco unico

1. Ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 112/2017, l'Assemblea dei Soci provvede alla nomina di un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile ovvero alla nomina di un Sindaco unico e di un supplente.

2. L'Assemblea dei Soci, in caso di nomina del Collegio Sindacale, provvede all'indicazione del suo Presidente.

3. Il Collegio Sindacale o il Sindaco unico restano in carica tre esercizi e scadono alla data della decisione dell'Assemblea dei Soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

4. I sindaci sono rieleggibili.

5. Il compenso dei Sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Articolo 23 - Competenze e doveri del collegio sindacale o

del sindaco unico

1. I Sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adequazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

2. I Sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 11 e 13, del D. Lgs. n. 112/2017 ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 9, comma 2 del citato decreto.

3. Nell'ambito della loro attività, i Sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento della gestione o su determinati affari.

4. Delle riunioni del Collegio Sindacale ovvero delle verifiche del Sindaco unico deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale o del sindaco unico e sottoscritto dagli intervenuti.

5. Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

6. I Sindaci devono assistere alle adunanze delle Assemblee dei Soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

7. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Le verifiche del Sindaco unico dovranno essere effettuate con la medesima cadenza temporale.

8. La riunione del collegio sindacale potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso di applicano le disposizioni previste al precedente articolo 16 del presente statuto per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 23-bis - Revisione legale dei conti

1. Nel caso in cui la Società superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un Revisore legale o da una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o dal Collegio Sindacale ovvero dal Sindaco unico se iscritti nel citato registro dei revisori legali.

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA

Articolo 24 - Decisione dei soci

1. I soci decidono mediante deliberazione assembleare sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal

presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le materie elencate nell'articolo 2479, comma secondo, del codice civile.

3. Nel caso di assemblea che debba deliberare la riduzione del capitale per perdite è stabilita dispensa dall'obbligo di previo deposito della documentazione di legge.

4. Le decisioni dei soci possono essere adottate, oltre che con il metodo assembleare, anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La scelta sul metodo da utilizzarsi verrà effettuata di volta in volta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

5. Nel caso in cui si opti per il sistema della consultazione scritta, l'Organo Amministrativo dovrà redigere apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- le modalità ed il termine entro il quale i soci devono manifestare alla Società la propria adesione ovvero il proprio dissenso.

6. Nel caso in cui i soci optino per il sistema del consenso espresso per iscritto, dovrà essere redatto a loro cura apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- le risultanze della decisione.

7. Copia di tale documento dovrà essere trasmessa all'Organo Amministrativo che, verificata la regolarità della decisione, provvederà a trasmetterla entro i successivi tre giorni dal ricevimento a tutti gli altri soci i quali, entro i cinque giorni successivi, dovranno trasmettere alla Società apposita dichiarazione scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione.

8. La mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

9. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica (sia attraverso Internet che rete telefonica cellulare).

10. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

11. Le decisioni dei soci sono prese col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno

per cento) del Capitale Sociale.

12. Le decisioni dei soci adottate a sensi del presente articolo dovranno essere trascritte senza indugio a cura dell'Organo Amministrativo sul relativo libro.

Articolo 25 - Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea può essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché nel territorio della regione Emilia Romagna.

2. La convocazione deve essere fatta mediante avviso scritto di convocazione, comunicato ai soci con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento inclusi il fax e la posta elettronica anche certificata da inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

3. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

4. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

5. L'assemblea può essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio; ciò nell'ipotesi in cui la Società sia tenuta alla redazione del Bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società e che l'Organo Amministrativo dovrà motivare nel progetto di bilancio.

Articolo 26 - Intervento e rappresentanza in assemblea

1. Il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea sono regolati dalla legge.

2. È ammessa la possibilità che l'assemblea si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che:

(a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire

adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

(d) vengano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di assemblea totalitaria, a cura della società, i mezzi telematici predisposti allo scopo.

Articolo 27 - Presidenza dell'assemblea - Verbale delle deliberazioni

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, se nominato, dall'Amministratore Unico e, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata dall'assemblea stessa.

2. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento e la regolarità delle deleghe, accertare se l'assemblea è validamente costituita e in numero legale per deliberare, nonché dirigere e regolare la discussione e le votazioni.

3. Il Presidente è assistito da un segretario, anche estraneo ai soci, designato dall'assemblea stessa.

4. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da notaio, designato dal Presidente dell'assemblea, anche nei casi in cui ciò non sia richiesto dalla legge.

5. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

6. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno.

7. Il verbale deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

8. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 28 - Quorum costitutivi e deliberativi

1. L'assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

3. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI DELL'IMPRESA SOCIALE

Articolo 29 - Regolamento aziendale

All'Organo Amministrativo compete la redazione di apposito regolamento aziendale che preveda adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori dell'impresa sociale.

Ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 112/2017, tale regola-

mento dovrà prevedere un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori direttamente interessati alle attività aziendali siano posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni prodotti o dei servizi erogati.

La maggioranza dei lavoratori assunti dalla Società dovrà essere, in ogni momento, rappresentata da soggetti detenuti nel Casa Circondariale di Forlì e/o da ex detenuti e/o da persone in esecuzione penale esterna e/o da soggetti disabili/svantaggiati/fragili.

La Società, per ogni iniziativa e per lo svolgimento della propria attività, dovrà eventualmente preventivamente consultarsi con la Direzione del carcere.

Articolo 30 - Partecipazione alle assemblee dei soci

I lavoratori dipendenti della Società, tenuto conto anche delle difficoltà oggettive, procedono all'elezione di un loro rappresentante che partecipi in qualità di uditore, anche con l'ausilio di mezzi telematici, alle assemblee dei soci.

L'elezione avviene in maniera democratica, attribuendo ad ogni lavoratore un voto; del risultato deve esserne data prova all'organo amministrativo.

Il rappresentante dei lavoratori resta in carica fino alla revoca o alla cessazione del rapporto di lavoro con la società.

In caso di assenza o impossibilità ad intervenire del rappresentante dei lavoratori, le deliberazioni dell'assemblea restano comunque valide.

ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO - UTILI

Articolo 31 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Per ciascun esercizio, l'Organo Amministrativo procede alla redazione del bilancio d'esercizio a norma di legge.

3. L'Organo Amministrativo redige e, previa approvazione dei soci, deposita al registro delle imprese il bilancio sociale di cui all'art. 9, comma 2, del D. Lgs. n.112/2017.

Articolo 32 - Destinazione degli utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio - dopo deduzione di una somma corrispondente alla ventesima parte di essi da destinarsi alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale - sono destinati esclusivamente ad incremento del patrimonio della Società per un miglior svolgimento della propria attività di Impresa Sociale.

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

Articolo 33 - Liquidazione

1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.

2. In caso di scioglimento della Società, l'assemblea, con la maggioranza prevista per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, delibera su:

- (a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- (b) la nomina dei liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
- (c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- (d) i poteri dei liquidatori.

3. Esaurita la liquidazione, il patrimonio che residua, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci e i dividendi deliberati e non distribuiti, nei limiti di cui all'art. 3, comma 3, lett.a) del D.Lgs. n. 112/2017, è devoluto ad altri enti del terzo settore costituiti ed operanti nel mondo carcerario, identificati dall'Assemblea dei Soci, in conformità a quanto previsto nell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 112/2017; i liquidatori notificano a tale fine, con atto scritto di data certa al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.

L'efficacia della devoluzione è subordinata all'autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

Le disposizioni del precedente comma non si applicano qualora i soci individuino quale beneficiario della devoluzione, un'altra organizzazione che esercita impresa sociale.

TITOLI DI DEBITO

Articolo 34 - Titoli di debito

La Società non potrà emettere titoli di debito.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le disposizioni degli articoli del Codice Civile in materia di società a responsabilità limitata, del D. Lgs. n. 112/2017 in materia di impresa sociale e del codice del Terzo settore, di cui al D.Lgs. n. 117/2017, in quanto compatibili.

Firmato: Daniele Versari

Firmato: Sartini Chiara

Firmato: Elena Monaco Lazzerini

Firmato: Alberto Milanese

Firmato: Leonardi Tiziano

Firmato: Marco Maltoni Notaio

18 di 18